

Codice A1400A

D.D. 4 maggio 2020, n. 401

DGR n. 2-1205 del 6 aprile 2020. Approvazione dello schema di accordo attuativo per disciplinare i rapporti fra Regione Piemonte - Direzione Sanità e Welfare, ASL Città di Torino, ASL TO3 - e Compagnia di San Paolo per la realizzazione e l'avvio dell'area sanitaria temporanea O.G.R. ai sensi dell'art. 4 del D.L. 17 marzo 2020 n.18 convertito dalla Legge n. 27 del 24 aprile 2020.



ATTO N. DD-A14 401

DEL 04/05/2020

**DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE
A1400A - SANITA' E WELFARE**

OGGETTO: DGR n. 2-1205 del 6 aprile 2020. Approvazione dello schema di accordo attuativo per disciplinare i rapporti fra Regione Piemonte – Direzione Sanità e Welfare, ASL Città di Torino, ASL TO3 - e Compagnia di San Paolo per la realizzazione e l'avvio dell'area sanitaria temporanea O.G.R. ai sensi dell'art. 4 del D.L. 17 marzo 2020 n.18 convertito dalla Legge n. 27 del 24 aprile 2020.

L'Organizzazione Mondiale della Sanità il 30 gennaio 2020 ha dichiarato l'epidemia da COVID-19 un'emergenza di sanità pubblica di rilevanza internazionale e, in conseguenza del rischio sanitario connesso all'insorgenza di patologie derivanti da agenti virali trasmissibili, il Consiglio dei Ministri, con delibera del 31 gennaio 2020, ha dichiarato, per sei mesi, lo stato di emergenza sul territorio nazionale.

Con decreto del Presidente della Giunta regionale n. 20 del 22 febbraio 2020, modificato con successivi provvedimenti n. 27 del 6 marzo 2020 e n. 32 del 16 marzo 2020, è stata istituita l'Unità di Crisi ai sensi del Decreto del Presidente della Giunta regionale 18 ottobre 2004 n. 8/R.

Il D.L. 17 marzo 2020 n.18, convertito dalla Legge n. 27 del 24 aprile 2020, recante “*Misure di potenziamento del Servizio sanitario nazionale e di sostegno economico per famiglie, lavoratori e imprese connesse all'emergenza epidemiologica da COVID-19*”, all'art. 4 “*Disciplina aree temporanee*” prevede che “*Le regioni e le province autonome possono attivare, anche in deroga ai requisiti autorizzativi e di accreditamento, aree sanitarie anche temporanee sia all'interno che all'esterno di strutture di ricovero, cura, accoglienza e assistenza, pubbliche e private, o di altri luoghi idonei, per la gestione dell'emergenza COVID-19, sino al termine dello stato di emergenza deliberato dal Consiglio dei ministri in data 31 gennaio 2020*”

Tenuto conto che le previsioni a medio termine non forniscono dati certi per ipotizzare un'uscita, in un arco di tempo breve, dalla situazione emergenziale, con deliberazione n. 2-1205 del 6 aprile

2020, la Giunta regionale ha approvato un accordo - sottoscritto fra le parti in data 7 aprile 2020 - tra Regione Piemonte, Prefettura di Torino, Comune di Torino e Società consortile per azioni O.G.R.-CRT - titolare del complesso immobiliare, per la realizzazione e l'avvio di un'area sanitaria temporanea all'interno del complesso denominato Officine Grandi Riparazioni (O.G.R.), ai sensi dell'art. 4 del D.L. 18/2020.

Con DGR n. 1-1204 del 6 aprile 2020 è stata approvata una Convenzione Quadro tra la Regione Piemonte e la Compagnia di San Paolo, sottoscritta fra le parti in data 23.04.2020, per la realizzazione di programmi di sviluppo in campo sanitario e culturale per gli anni 2020-2021-2022; tale convenzione prevede - in riferimento al progetto di realizzazione di un'area sanitaria temporanea di n. 92 posti letto presso il complesso O.G.R. - la disponibilità da parte della Compagnia a sostenere il progetto, assumendone direttamente i costi tramite accordi con i soggetti realizzatori, fino alla concorrenza massima di € 3000.000,00 (euro tremilioni/00).

Dato atto che l'Accordo approvato con DGR n. 2-1205 del 6.4.2020, nel definire gli impegni dei diversi Enti coinvolti nel progetto di realizzazione, allestimento ed avvio dell'area sanitaria temporanea presso il complesso O.G.R., dettaglia, fra gli altri, i compiti dell'ASL Città di Torino - competente per territorio - e dell'ASL TO3 - che, attraverso l'ufficio Acquisizioni Beni e Servizi, garantisce forme di coordinamento e di razionalizzazione degli acquisti espressi dai medesimi Enti sanitari e unità di crisi regionale per affrontare l'attuale emergenza epidemiologica - in sede di allestimento dell'ospedale d'emergenza.

Dato altresì atto che la DGR 2-1205/2020 demanda al Coordinamento dell'Unità di crisi - Commissario per l'emergenza Covid 19 - attraverso la Direzione Protezione civile e la Direzione Sanità, l'esecuzione degli adempimenti necessari per dare attuazione all'accordo.

Rilevata l'esigenza, con il presente atto, di disciplinare puntualmente il rapporto fra le parti, con particolare riguardo ai rapporti fra gli Enti regionali - Direzione Sanità e Welfare, ASL Città di Torino e ASL TO3 - preposti agli acquisti ed all'affidamento degli incarichi per l'esecuzione dei lavori finalizzati alla realizzazione, allestimento ed avvio dell'area sanitaria temporanea, e la Compagnia di San Paolo che ne assumerà direttamente i costi intervenendo nel perfezionamento dei contratti nella veste di acollante del debito, ai sensi dell'art. 1273 c.c., fino alla concorrenza massima di € 3.000.000,00 (euro tremilioni/00).

Rilevato che, a tal fine, la Direzione Sanità, in attuazione della DGR n. 2-1205 del 6.4.2020, ha predisposto apposita bozza di accordo per disciplinare il rapporto fra le parti, che si allega - Allegato sub A) - al presente atto a farne parte integrante e sostanziale.

Dato atto che il presente provvedimento non comporta oneri aggiuntivi a carico del bilancio regionale.

Tutto ciò premesso, attestata la regolarità amministrativa del presente atto,

IL DIRETTORE

Richiamati i seguenti riferimenti normativi:

- art 4 e 16 del D.lgs n. 165/2001;
- L.R. 23/2008;
- D.L. 17 marzo 2020 n.18, convertito dalla Legge n. 27 del 24 aprile 2020
- DGR n. 1-1204 del 6 aprile 2020;

- DGR n. 2-1205 del 6 aprile 2020;

determina

- di approvare lo schema di accordo, allegato sub A) al presente atto a farne parte integrante e sostanziale, che, in attuazione della DGR n. 2-1205 del 6.4.2020, disciplina il rapporto fra gli Enti regionali – Direzione Sanità e Welfare, ASL Città di Torino e ASL TO3 - preposti agli acquisti ed all'affidamento degli incarichi per l'esecuzione dei lavori finalizzati alla realizzazione, allestimento ed avvio dell'area sanitaria temporanea, e la Compagnia di San Paolo che ne assumerà direttamente i costi intervenendo nel perfezionamento dei contratti nella veste di accollante del debito, ai sensi dell'art. 1273 c.c., fino alla concorrenza massima di € 3.000.000,00 (euro tremilioni/00).

- di dare atto che il presente provvedimento non comporta oneri aggiuntivi a carico del bilancio regionale.

La presente determinazione sarà pubblicata sul Bollettino Ufficiale della Regione Piemonte ai sensi dell'art. 61 dello Statuto regionale e dell'art. 5 della legge regionale 22/2010.

IL DIRETTORE (A1400A - SANITA' E WELFARE)
Firmato digitalmente da Fabio Aimar

Allegato

SCHEMA DI ACCORDO ATTUATIVO

La REGIONE PIEMONTE – DIREZIONE Sanità e Welfare, rappresentata dal Direttore Regionale pro tempore....., domiciliato per il presente atto presso la sede legale della Regione, Piazza Castello n.1, 10122 Torino;

La ASL Città di Torino, rappresentata dal Commissario, domiciliato per il presente atto presso la sede legale della ASL Città di Torino, via San Secondo n. 29, 10128 Torino

La ASL TO3, rappresentata dal Direttore Generale, domiciliato per il presente atto presso la sede legale della ASL TO3, via Martiri XXX Aprile 30 – 10093 Collegno (TO)

La COMPAGNIA DI SAN PAOLO (di seguito indicata anche come “la Compagnia”), iscritta al Registro delle persone giuridiche tenuto presso la Prefettura di Torino al n. 365 in persona del Segretario Generale,, nato a il, domiciliato ai fini del presente atto presso la Compagnia di San Paolo, Corso Vittorio Emanuele II n. 75, 10128 Torino;

PREMESSO CHE

- l’attuale situazione di emergenza sanitaria, determinata dal diffondersi del contagio da COVID-19, impone di attivare un’area sanitaria temporanea, in quanto l’evoluzione della curva epidemiologica, come attestato e confermato a livello sanitario, ancorché registri una crescita inferiore, se comparata al periodo di tempo immediatamente precedente, presenta ancora un valore assoluto tendenzialmente in aumento;
- le previsioni a medio termine non forniscono dati certi da consentire di ipotizzare un’uscita dalla situazione emergenziale in un arco di tempo breve;
- la suddetta curva potrebbe essere influenzata nel suo andamento dal cosiddetto “contagio di ritorno”;
- su questa situazione di criticità incide in maniera determinante la circostanza che all’interno delle Residenze Socio Assistenziali (RSA) si stanno verificando casi di positività tanto nel personale che negli ospiti;
- occorre alleggerire l’attuale incidenza del carico ospedaliero, all’interno delle terapie intensive, ove si registra un elevatissimo tasso di ricoveri, che dovranno, nella progressione temporale della patologia, trasformarsi in setting di cura più bassi (attività semi intensiva e di ricovero a bassa e media intensità);
- la Società Consortile per Azioni O.G.R. - CRT è titolare del complesso immobiliare delle O.G.R.;

- la Regione Piemonte il 28/03/2020 ha proposto al Commissario Straordinario per l'attuazione e il coordinamento delle misure di contenimento e di contrasto dell'emergenza epidemiologica COVID 19 la realizzazione di una struttura sanitaria temporanea all'esterno delle strutture di ricovero;
- il Commissario Straordinario per l'attuazione e il coordinamento delle misure di contenimento e di contrasto dell'emergenza epidemiologica COVID 19 il 1/04/2020 ha autorizzato, ai sensi dell'art. 4 del D.L. 18/2020, la predisposizione della predetta struttura sanitaria temporanea;
- la Banca d'Italia in data 31/03/2020 ha disposto un contributo liberale a favore della Regione Piemonte, per l'acquisto di attrezzature scientifiche e l'allestimento di un ospedale da campo in Torino, dicesi (ai sensi dell'art 4 del D.L. 18/2020) area sanitaria temporanea all'esterno di strutture di ricovero o in altri luoghi idonei anche privati;
- il Genio dell'Aeronautica Militare ha dato la sua disponibilità per la realizzazione degli impianti elettrici e idraulici, sia come fornitura che come posa nonché la certificazione di detti impianti;
- è stata sottoscritta specifica intesa fra Regione Piemonte, Prefettura di Torino, Comune di Torino e Società consortile per azioni O.G.R.- CRT per la realizzazione di un'area sanitaria temporanea all'interno del complesso denominato Officine Grandi Riparazioni (O.G.R.);
- è stata sottoscritta una Convenzione Quadro tra la Regione Piemonte e la Compagnia di San Paolo per la realizzazione di programmi di sviluppo in campo sanitario e culturale per gli anni 2020-2021-2022; tale Convenzione prevede - in riferimento al progetto di realizzazione di un'area sanitaria temporanea di n. 92 posti letto presso le O.G.R. - la disponibilità da parte della Compagnia a sostenere il progetto, assumendone direttamente i costi, fino alla concorrenza massima di € 3.000.000,00 (euro tremilioni/00) per l'acquisto di attrezzature scientifiche e l'allestimento di un ospedale da campo;
- l'intervento della Compagnia si inserisce nel contesto delle finalità liberali statutarie e istituzionali delle Fondazioni bancarie, stabilite dall'art. 1, comma 1, del d.lgs. n. 153/1999 e dallo Statuto della medesima.

Tutto ciò premesso e ritenuto parte integrante e sostanziale del presente accordo.

CONVENGONO QUANTO SEGUE:

- 1) L'ASL Città di Torino e l'ASL TO3, nell'ambito dell'emergenza sanitaria indicata in premessa provvederanno a:
 - a. effettuare acquisti ed affidare incarichi per l'esecuzione di lavori nel più rigoroso rispetto della normativa vigente e in particolare del D.Lgs. 50/2016 s.m.i. Resta fermo che l'importo oggetto del presente Accordo sarà destinato unicamente al sostegno dei costi relativi alle attività inerenti la realizzazione del progetto richiamato in premessa, sino alla concorrenza dell'importo massimo ivi indicato;

- b. perfezionare i contratti d'appalto nella veste di stazione appaltante ai sensi del D. Lgs. 50/2016, vigilando sullo svolgimento dei lavori, forniture e servizi, nonché sulla regolare tenuta della contabilità;
- c. garantire l'adesione delle imprese appaltatrici e degli eventuali professionisti esterni incaricati, all'assunzione del debito, derivante dai relativi contratti, in capo alla citata Compagnia secondo quanto precisato al successivo punto 2 a) e nel presente Accordo; siffatta adesione dovrà comportare la completa liberazione delle ASL Città di Torino e ASL TO3 dall'obbligazione connessa al pagamento dei corrispettivi, con espressa esclusione, da formalizzare nei contratti stessi, di ogni vincolo solidale, limitatamente a tali obbligazioni, con la suindicata Compagnia. L'assunzione del debito della Compagnia opererà per l'importo fissato come corrispettivo, oneri fiscali inclusi, nei contratti e comunque fino all'importo massimo complessivo di € 3.000.000 (euro tremilioni/00) e nel rispetto di quanto ulteriormente previsto nel presente Accordo;
- d. aggiornare tempestivamente la Compagnia in relazione alla stipula dei contratti per i quali sia prevista l'assunzione del debito nelle modalità di cui agli artt. 1 c) e 2 a), fatta esclusione di quelli a favore di O.G.R.- CRT Società Consortile, da considerarsi esclusi dal presente Accordo;
- e. apporre il visto di ben eseguito/conformità sulle fatture (nota di liquidazione), intestate alla ASL Città di Torino, alla ASL TO3, che le imprese appaltatrici emetteranno per il pagamento a stato avanzamento lavori, così come sulle fatture emesse da eventuali professionisti incaricati, condizione questa di efficacia dell'assunzione del debito da parte della Compagnia; il documento vistato dovrà essere accompagnato da una dichiarazione del soggetto acquirente (ASL Città di Torino, ASL TO3) che attesta l'effettiva afferenza degli importi alle attività regolate dal presente Accordo.

La Regione Piemonte, Assessorato Sanità e Welfare, si impegna a trasmettere i prospetti riassuntivi di richiesta di pagamento, riportanti l'elenco delle fatture da saldare e corredati delle relative note di liquidazione firmate dai soggetti acquirenti, con riferimento alle fatture intestate alla ASL Città di Torino e alla ASL TO3;

- f. autorizzare la Compagnia di San Paolo - o soggetto da questa delegato – ad esercitare, con le modalità ritenute opportune e da concordare con la Regione Piemonte verifiche sull'avanzamento fisico degli interventi da realizzare e sulla loro conformità al progetto approvato. Tali accertamenti non sollevano in ogni caso la ASL Città di Torino e la ASL TO3 dalla piena ed esclusiva responsabilità alla medesima spettante nella veste di stazione appaltante e di Ente preposto alla tutela.

2) La Compagnia di San Paolo, nell'ambito dell'emergenza sanitaria indicata in premessa, provvederà a:

- a. assumere gli obblighi di natura finanziaria intervenendo nel perfezionamento dei relativi contratti nella veste di accollante del debito ai sensi dell'art. 1273 del cod. civ., nei limiti dell'importo complessivo stanziato di € 3.000.000 (oneri fiscali e accessori inclusi);

- b. effettuare i pagamenti a favore dei soggetti fornitori, previo benestare delle ASL Città di Torino o della ASL TO3, secondo quanto sovra specificato al punto 1 e) sulle relative fatture secondo quanto indicato al punto 2 bis;
- c. verificare in corso d'opera, se lo ritiene utile, direttamente o a mezzo di soggetti incaricati, che l'attività prosegua nel rispetto del presente Accordo.

2 bis) La Compagnia di San Paolo provvederà ad effettuare il pagamento dell'IVA in regime di "split payment" ex articolo 17- ter DPR Legge 633/1972 in nome e per conto della ASL Città di Torino e della ASL TO3. A riguardo, i suddetti enti dichiarano alla Compagnia che il regime di esigibilità dell'IVA da essi adottato per dette fatture passive è il regime del pagamento, per cui l'IVA sugli acquisti diviene esigibile nel mese in cui gli enti pagano le fatture stesse; e, conseguentemente, la Compagnia provvederà, entro il 16 del mese successivo a quello di pagamento della parte imponibile delle fatture ai fornitori (previo benestare di cui al punto precedente) al versamento della relativa IVA all'erario in nome e per conto della ASL Città di Torino e della ASL TO3. L'IVA non dovrà essere corrisposta al fornitore. Suddetta indicazione, relativa alle modalità di pagamento, dovrà essere riportata all'interno di ciascun contratto di fornitura a cura e sotto la responsabilità esclusiva degli enti pubblici suddetti.

Le fatture dovranno essere intestate come di seguito indicato:

Caso a)

Acquisti effettuati dalla ASL Città di Torino

- Denominazione Ente: ASL Città di Torino
- Codice Univoco ufficio: XLL0Z3
- Nome Ufficio: Ufficio Fatture PA ex asl to 1
- Cod. Fiscale servizio di F.E.: 11632570013

Caso b)

Acquisti effettuati dalla ASL TO3

- Denominazione Ente: ASL TO3
- Codice Univoco ufficio: UF8QZ3
- Nome Ufficio: Uff_eFatturaPA

- Cod. Fiscale servizio di F.E.: 09735650013

La Regione Piemonte, Assessorato Sanità e Welfare, provvederà tempestivamente a fornire alla Compagnia di San Paolo i prospetti riassuntivi di richiesta di pagamento, riportanti l'elenco delle fatture da saldare e corredati delle relative note di liquidazione \ certificato di pagamento (in formato cartaceo, con data e firma del funzionario liquidatore), con riferimento alle fatture intestate alla ASL Città di Torino e alla ASL TO3, unitamente alla stampa in analogico delle fatture elettroniche.

La Compagnia di San Paolo dovrà fornire tempestiva comunicazione ai soggetti acquirenti (a ciascuno per i propri acquisti), dell'avvenuto pagamento, sia della fattura, per la parte imponibile, che della relativa Iva, corredata di adeguata documentazione (copia del movimento bancario e della relativa quietanza di pagamento).

Gli interessi legali di mora da applicare per ritardati pagamenti di fatture intestate alla ASL Città di Torino o alla ASL TO3, per le causali qui indicate, comprensivi della maggiorazione prevista (8 punti percentuali), ai sensi dell'art. 5, comma 2, del Decreto Legislativo 9 ottobre 2002, n. 231 così come modificato dal Decreto Legislativo 9 novembre 2012, n. 192, fermo restando l'impegno dei soggetti acquirenti ad una pronta verifica per l'autorizzazione al pagamento, sono da considerarsi a carico della Compagnia di San Paolo se rientranti nell'importo massimo complessivo di € 3.000.000 (euro tremilioni/00) di cui al presente Accordo.

- 3) Gli importi residui non potranno essere utilizzati dalla Regione Piemonte, salvo previo esplicito consenso della Compagnia, che potrà acconsentire al loro utilizzo solo qualora sia garantita la coerenza degli utilizzi proposti con il progetto di cui alle premesse e oggetto del presente Accordo.
- 4) La Regione Piemonte e la Compagnia si impegnano a stabilire, di comune accordo, tutte quelle clausole da inserire nel contratto d'appalto, che risultassero necessarie in funzione delle finalità previste nel presente Accordo, ivi inclusa la facoltà per la Compagnia di subordinare il pagamento delle fatture all'assenza di comportamenti, atti od omissioni o di sospetto di comportamenti atti o omissioni da parte della Regione Piemonte o delle ASL di Torino e ASL Torino 3 e delle imprese o professionisti affidatari che possano consistere in una violazione dei principi etici e comportamentali contenuti nel Modello di organizzazione gestione e controllo adottato dalla Compagnia di San Paolo o integrare alcuno dei reati o degli illeciti amministrativi richiamati Decreto Legislativo 231/2001.
- 5) L'intervento effettuato dalla Compagnia di San Paolo con le modalità sopra descritte, configurandosi come erogazione liberale in denaro a favore dello Stato potrebbe fruire di eventuali detrazioni di imposta.
- 6) La Regione Piemonte, insieme alla ASL Città di Torino e alla ASL TO3, si impegnano altresì a trasmettere alla Compagnia la ulteriore documentazione che dovesse essere da questa richiesta nell'ambito del presente Accordo attuativo.

Torino, lì

REGIONE PIEMONTE
(Il Direttore Regionale)

.....

ASL Città di Torino
(Il Commissario)

.....

ASL TO3
(Il Direttore Generale)

.....

COMPAGNIA DI SAN PAOLO
(Il Segretario Generale)

.....